



ALLEGATO A alla Dgr n. 1393 del 05 agosto 2014

Disposizioni attuative e relativi criteri per l'istruttoria da parte dei Comuni (L.R. n. 29/2012)

Criteri e i requisiti per accedere al prestito ex artt. 4 e 5 della L.R. n. 29/2012

1) Requisiti di ammissione

- a) Il prestito può essere richiesto dalle famiglie monoparentali, ossia dai nuclei (ex art.1, comma 1 della L.R. n. 29/2012) composti da un solo genitore e uno o più figli minori risultanti dallo stato di famiglia e dal certificato di residenza;
- b) Il nucleo monoparentale deve avere un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) relativo all'anno 2013, non inferiore a €5.000,00 e non superiore a €25.000,00;
- c) Il nucleo monoparentale deve essere residente nella Regione del Veneto;
- d) nel caso in cui un componente nel nucleo monoparentale abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.

2) Priorità tra gli aventi diritto

- a) Presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni";
- b) Presenza di un riconosciuto disagio psicofisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal Servizio Sanitario Regionale (SSR).

3) Tipologie di spese

- a) Spese sanitarie: spese mediche di qualsiasi tipo riguardanti il figlio minore o il genitore convivente, con esclusione degli interventi di chirurgia estetica non conseguenti a traumi e/o incidenti stradali o comunque non necessari per la cura di una specifica patologia. Sono ammesse anche spese relative all'acquisto di dispositivi medici;
- b) Pagamento del canone di locazione per abitazioni non di lusso (abitazioni rientranti nelle categorie catastali A2, A3, A4 e A5 con esclusione dei fabbricati rurali).

4) Norme comuni a tutte le tipologie di spese

- a) Il prestito viene concesso ad un tasso zero in un'unica soluzione. La restituzione del prestito deve avvenire sulla base di un piano personalizzato e calibrato alle disponibilità economiche del nucleo, con quote scadenzate nel tempo. Comunque la prima rata non può essere richiesta prima dello scadere dei due anni dalla data di erogazione del prestito;
- b) Il prestito viene concesso per importi strettamente correlati alle cause specificate al punto 3), che saranno oggetto di valutazione da parte dei singoli Comuni. Il Comune dovrà richiedere entro termini concordati la documentazione a dimostrazione della spesa sostenuta e/o da sostenere;
- c) Il valore massimo del prestito per ciascun nucleo monoparentale è pari ad Euro 5.000,00.

5) Criteri per la stesura della graduatoria dei beneficiari

Per la definizione della graduatoria dei nuclei monoparentali beneficiari può essere attribuito per ciascun nucleo un punteggio massimo di 100 punti suddiviso nelle seguenti categorie:

1. condizione socio-sanitaria fino a 40 punti
2. condizione economica fino a 30 punti
3. condizione lavorativa fino a 20 punti
4. residenza nel territorio della Regione del Veneto da almeno 2 anni ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) della L.R. n. 29/2012, per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio della Regione, pari a 10 punti.

All'interno di ciascuna categoria vengono articolati i criteri per la valutazione della condizione del nucleo familiare, con i relativi punteggi, come descritto nei seguenti paragrafi.

In caso di parità di punteggio finale il prestito viene concesso in base al seguente ordine di priorità:

- a) il prestito è concesso prioritariamente al nucleo con valore I.S.E.E. minore;
- b) in caso di parità di valore I.S.E.E., il prestito è concesso prioritariamente al nucleo con maggior numero di figli minori;
- c) in caso di parità di numero di figli minori il prestito è concesso prioritariamente al nucleo che presenta la domanda prima degli altri nuclei, secondo la data di arrivo della domanda riportata nel protocollo comunale.

1. Condizione socio-sanitaria del genitore e/o del figlio minore.

Relativamente alla condizione socio-sanitaria del nucleo familiare possono essere attribuiti i punteggi corrispondenti ad 1 o più criteri coerenti con la situazione attuale del nucleo (è possibile la selezione da 1 a 4 criteri).

criterio	indicatore	punteggio
C 1.1) condizioni di salute del genitore	Riconosciuto disagio psicofisico del genitore certificato dal SSR	13
C 1.2) condizioni di salute del figlio minore	Certificazione dell'handicap del minore ai sensi della L. 104/92 e/o riconosciuto disagio psicofisico certificato dal SSR	13
C 1.3) stato di gravidanza della madre	Madre in stato di gravidanza con figli minori	4
C 1.4) numero di figli minori	Per ogni figlio minore di età (fino alla concorrenza massima di 10 punti)	2

2. Condizione economica del nucleo familiare

Relativamente alla condizione economica del nucleo familiare può essere attribuito il punteggio corrispondente alla fascia del valore I.S.E.E. coerente con la situazione economica relativa all'anno 2013 del nucleo (è possibile selezionare un solo punteggio relativo alla fascia del valore I.S.E.E.).

critério	indicatore	punteggio
C 2.1) Fasce Valore ISEE	Da 5.000,00 a 7.500,00 Euro	30
	Da 7.501,00 a 10.000,00 Euro	28
	Da 10.001,00 a 12.500,00 Euro	24
	Da 12.501,00 a 15.000,00 Euro	20
	Da 15.001,00 a 17.500,00 Euro	16
	Da 17.501,00 a 20.000,00 Euro	12
	Da 20.001,00 a 22.500,00 Euro	8
	Da 22.501,00 a 25.000,00 Euro	4

3. Condizione lavorativa del genitore

Relativamente alla condizione lavorativa del genitore può essere attribuito il punteggio corrispondente al criterio coerente con la situazione attuale del nucleo (è possibile selezionare un solo punteggio relativo alla condizione lavorativa del genitore).

critério	indicatore	punteggio
C 3.1) se disoccupato, situazione di disoccupazione	Inoccupato da oltre 24 mesi senza ammortizzatori	20
	Inoccupato da meno di 24 mesi senza ammortizzatori	16
	Inoccupato con ammortizzatori (es. indennità di disoccupazione, mobilità ,ecc.)	12
C 3.2) se occupato, situazione lavorativa	Lavoratore Autonomo in situazione di crisi conclamata	10
	Lavoratore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato/ parasubordinato	6
	Lavoratore con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato	2

4. Residenza in Veneto del nucleo monoparentale

critério	indicatore	punteggio
C 4.1) Residenza in Veneto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d, L.R. n. 29/2012	Residenza nel territorio della Regione del Veneto da almeno 2 anni ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) della L.R. n. 29/2012, per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio della Regione.	10

6) Documenti da consegnare al Comune per accedere al prestito

Alla domanda deve essere allegata inoltre la seguente documentazione da parte del genitore:

- copia di un documento di identità non scaduto di chi firma la domanda;
- valore ISEE relativo all'anno 2013;
- i provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, relativi a statuizioni di ordine personale/o patrimoniale tra i coniugi e nei confronti della prole e loro eventuali modificazioni;
- certificazione di non autosufficienza di un figlio minore ai sensi della L.104/92;
- certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico, rilasciato dal SSR, di un componente il nucleo familiare;
- documentazione comprovante la tipologia del contratto di lavoro del soggetto richiedente il beneficio;
- documentazione comprovante la situazione di disoccupazione o sospensione dell'occupazione;
- Contratto di affitto (stipulato o da stipulare) e tutta la documentazione attestante le eventuali spese sanitarie;
- documentazione attestante la situazione di grave difficoltà economica del lavoratore autonomo;
- autocertificazione specifica al trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute;
- autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;
- autocertificazione relativa all'assenza di altri benefici pubblici negli anni 2013 e 2014 per le stesse tipologie di spese di cui al punto 3) "Tipologie di spese" del valore superiore ad €300,00;
- in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido ed efficace del richiedente.

7) Procedimento per la compilazione delle domande

La compilazione delle domande per l'accesso al prestito ex artt. 4 e 5 della L.R. n. 29/2012, viene supportata da una procedura informatica regionale che prevede i seguenti passaggi:

1. Il Comune:

- a) dall' 1/09/2014 al 30/09/2014, nella persona del Sindaco, presenta via web alla Regione la **DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA WEB "BANDO NUCLEI MONOPARENTALI"**, seguendo le **ISTRUZIONI** che troverà nel sito internet: <https://salute.regione.veneto.it/web/sociale>, nella parte riservata al SINDACO; qualora il SINDACO o l'incaricato del Comune abbia già provveduto all'accreditamento per altri Bandi Regionali (es: famiglie con parti trigemellari e con numero di figli pari o superiore a quattro), per accedere alla procedura di detto bando, basterà digitare la funzione "RECUPERA DATI INCARICATO" inserendo il codice fiscale.
- b) dall'1/10/2014 al 10/12/2014 svolge l'istruttoria informatica delle domande compilate dai richiedenti, seguendo le **ISTRUZIONI** che troverà nel sito internet: <https://salute.regione.veneto.it/web/sociale>, nella parte riservata al COMUNE;
- c) visualizza la graduatoria regionale dei Comuni beneficiari del Fondo, entrando nel sito internet: <https://salute.regione.veneto.it/web/sociale>.

2. Il richiedente:

dall' 1/10/2014 ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 28/11/2014, deve:

- a) compilare ed inviare via web la "DOMANDA DEL PRESTITO", seguendo le **ISTRUZIONI** che troverà nel sito internet: <https://salute.regione.veneto.it/web/sociale>, nella parte riservata al RICHIEDENTE;
- b) recarsi presso il Comune di residenza ed esibire i seguenti documenti:

- numero identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web;
- documenti previsti al paragrafo n.6 su elencato, oppure inviare copia dei suddetti documenti al Comune di residenza con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente (in caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante).

3. La Regione:

- a) approva la graduatoria regionale dei Comuni beneficiari del Fondo con i relativi nuclei monoparentali beneficiari del prestito;
- b) pubblica il provvedimento di cui alla precedente lettera a) sul sito internet: <https://salute.regione.veneto.it/web/sociale>.